



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

**I Commissione
consiliare permanente
Il Presidente**

Al Presidente della IV Commissione
“Bilancio, programmazione economico-
finanziaria, partecipazioni regionali,
federalismo fiscale, demanio e patrimonio”

Alla Segreteria Generale

All' Area Lavori Commissioni

All' Area Lavori Aula

All' Area Bilancio, Ragioneria, Analisi
impatto finanziario delle iniziative
consiliari

LORO SEDI

**Oggetto: Trasmissione della proposta di legge regionale n. 117 del 29 novembre 2023
concernente: “Istituzione della Consulta femminile regionale per le Pari Opportunità”.**

Si comunica che la I Commissione consiliare permanente “Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia” nella seduta n. 28 del 23 aprile 2024 ha esaminato, per quanto di propria competenza, la proposta di legge in oggetto.

Pertanto, si trasmette il testo emendato per l'esame di competenza ai sensi dell'art. 59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Flavio Cera

Class. 2.5



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65937932/7995
Mail: Icommissione@regione.lazio.it **Pec:** conv_1_comm@cert.consreglazio.it
www.consiglio.regione.lazio.it

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 117

CONCERNENTE:

**“ISTITUZIONE DELLA CONSULTA FEMMINILE REGIONALE
PER LE PARI OPPORTUNITÀ”**

Art. 1
(Oggetto)

- ~~1. La Regione, in armonia con i principi di cui agli articoli 3, 37, 51 e 117 della Costituzione e in attuazione degli articoli 6 e 73 dello Statuto, istituisce la Consulta femminile per le pari opportunità di seguito denominata Consulta, quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale.~~
- ~~2. La Consulta è un organismo autonomo che promuove la realizzazione dei principi di parità e valorizzazione delle differenze, rimuovendo ogni forma di ostacolo ivi comprese le manifestazioni di discriminazione e disuguaglianza.~~
- ~~3. La Consulta favorisce le pari opportunità tra donna e uomo in ambito socio-sanitario, familiare, educativo, culturale, formativo, lavorativo, economico e istituzionale nonché nell'accesso alle cariche elettive e alle funzioni direttive.~~

Art. 1

(Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità)

1. È istituita presso il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto, la Consulta femminile regionale per le pari opportunità, di seguito denominata Consulta, quale organismo autonomo con funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi regionali.
2. La Consulta promuove la realizzazione della piena parità delle donne e degli uomini, la valorizzazione delle differenze di genere e il superamento di ogni discriminazione e disuguaglianza in ambito socio-sanitario, familiare, educativo, culturale, formativo, lavorativo, economico nonché nell'accesso alle cariche elettive e alle funzioni direttive.

Art. 2

(Costituzione e composizione della Consulta)

- ~~1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente del Consiglio regionale ed è formata da nove componenti eletti dall'assemblea garantendo la rappresentanza delle opposizioni.~~
- ~~2. I membri di cui al precedente comma, ferma restando la dichiarazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 ("Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'articolo 1 commi 49 e 50 della legge n. 190/2012"), sono scelti da un Elenco formato da cittadini aventi i requisiti per l'elezione alla carica di consigliere regionale e aventi titoli o comprovata esperienza nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3.~~
- ~~3. Almeno un terzo degli eletti è individuato tra coloro che sono designati da associazioni di donne, associazioni impegnate nel campo della parità tra uomini e donne, organizzazioni sindacali, datoriali e professionali.~~
- ~~4. Della Consulta non possono fare parte coloro che ricoprono le cariche di assessore e consigliere di regione, comuni, città metropolitana di Roma capitale, province e unioni di comuni montani.~~
- ~~5. La Consulta ha durata pari a quella della legislatura regionale ed esercita le sue funzioni fino all'elezione del nuovo organismo che avviene entro centottanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale.~~
- ~~6. L'avviso per la formazione dell'Elenco regionale dei candidati alla Consulta per le pari opportunità è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale.~~
- ~~7. La costituzione, la tenuta dell'Elenco e la selezione dei candidati aventi titolo a farne parte spettano alla struttura del Consiglio regionale competente che provvede alla pubblicazione del bando e fissa i termini per la presentazione delle domande.~~
- ~~8. In caso di dimissioni o di altra causa di cessazione dal mandato, il Consiglio regionale provvede all'integrazione con nuovi nominativi scelti all'interno dell'Elenco.~~
- ~~9. I componenti della Consulta sono rieleggibili una sola volta e svolgono i loro compiti a titolo gratuito, fatta eccezione per il rimborso delle spese sostenute per gli spostamenti necessari all'esercizio della funzione del presidente secondo le modalità stabilite con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.~~

Art. 2
(Composizione della Consulta)

1. La Consulta è composta da:

a) **dieci componenti designati dal Consiglio regionale tramite elezioni con voto limitato sulla base delle candidature femminili avanzate dagli enti del Terzo settore che operano nell'ambito della parità tra donne e uomini iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e dalle organizzazioni sindacali, datoriali e professionali più rappresentative a livello regionale;**

b) **cinque componenti designati dal Presidente della Regione sentita la commissione consiliare competente in materia di pari opportunità. I componenti sono scelti tra persone che possiedono requisiti di particolare competenza ed esperienza nel settore delle pari opportunità.**

2. Non possono essere designati come componenti della Consulta coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

3. Non possono fare parte della Consulta coloro che ricoprono le cariche di Assessore e consigliere della Regione, del comune, della Città metropolitana di Roma capitale, delle province e delle comunità montane.

4. I criteri e le modalità per la designazione dei componenti di cui al comma 1 sono stabiliti con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale di cui all'articolo 5 *bis*.

Art. 3
(Organi della Consulta)

- ~~1. Nella prima seduta convocata dal Presidente del Consiglio regionale, la Consulta elegge a maggioranza Presidente e due Vicepresidenti che costituiscono l'Ufficio di presidenza dell'organismo.~~
- ~~2. I componenti dell'Ufficio di Presidenza possono essere revocati con votazione adottata a maggioranza assoluta.~~
- ~~3. Il Presidente convoca e presiede le sedute della Consulta coordinandone i lavori; rappresenta la Consulta nei rapporti con l'Amministrazione regionale e con i soggetti esterni. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.~~
- ~~4. La Consulta, entro sessanta giorni dal suo insediamento e fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, approva a maggioranza assoluta un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione.~~

Art. 3
(Costituzione e funzionamento della Consulta)

- 1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione.**
- 2. La Consulta dura in carica cinque anni e deve essere ricostituita entro e non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza in conformità alle disposizioni della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio). L'incarico di componente della Consulta può essere rinnovato una sola volta.**
- 3. La seduta d'insediamento della Consulta è convocata dal Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla data di costituzione.**
- 4. Nella prima seduta la Consulta elegge a maggioranza dei componenti l'Ufficio di presidenza costituito dal Presidente della Consulta e da due vicepresidenti.**
- 5. La Consulta disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento interno adottato a maggioranza dei componenti.**
- 6. La Consulta opera a titolo gratuito, fatta eccezione per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai componenti dell'Ufficio di presidenza della Consulta per gli spostamenti necessari per l'esercizio della funzione.**

Art. 4

(Sede e organizzazione)

1. La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale, che fornisce i locali nonché le risorse umane e strumentali adeguate alle funzioni di cui all'articolo 5.

2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, individua, nell'ambito dell'organizzazione consiliare, la struttura di supporto e ne stabilisce la dotazione organica.

Art. 5
(Funzioni e compiti)

1. ~~La Consulta regionale femminile~~

- ~~a) — valuta lo stato di attuazione delle leggi statali e regionali, nonché della normativa dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3. A tal fine, può proporre al “Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali”, istituito con legge regionale 8 giugno 2016 n.7, di effettuare l'eventuale missione valutativa;~~
- ~~b) esprime parere obbligatorio su proposte di legge, programmi regionali, atti amministrativi aventi rilevanza in materia di pari opportunità. Il parere di cui al precedente periodo è espresso entro il termine di venti giorni dalla ricezione del testo della proposta di legge, ove non sia reso, è considerato favorevole;~~
- ~~e) propone al Consiglio regionale un programma triennale di attività con indicazione della copertura finanziaria, nonché eventuali aggiornamenti annuali;~~
- ~~d) riferisce sull'applicazione, da parte di soggetti pubblici e privati, delle leggi relative alla parità fra donna e uomo, in materia di lavoro femminile e di impiego della donna;~~
- ~~e) opera per la rimozione di ogni forma di discriminazione;~~
- ~~f) promuove la presenza di ambedue i generi nelle nomine di competenza regionale e nelle istituzioni;~~
- ~~g) promuove dibattiti pubblici, convegni, incontri ed iniziative congiunte anche con omologhi organismi di altre Regioni;~~
- ~~h) svolge indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile e su eventuali discriminazioni in ambito regionale, anche su incarico dell'Assessore regionale delegato in materia di pari opportunità, a cui può riferire sull'attività da svolgere;~~
- ~~i) invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale dettagliata relazione sull'attività svolta.~~

2. ~~Attività, funzioni e compiti di cui al comma 1~~

- ~~a) possono essere svolte, tramite audizioni e consultazioni, in collaborazione con~~
 - ~~1) l'assessorato e la struttura regionale competenti in materia di pari opportunità;~~
 - ~~2) la commissione consiliare competente in materia di pari opportunità;~~

~~3) la Consigliera di pari opportunità di cui all'articolo 12, comma 3 del d. lgs. 11 aprile 2006, n. 198 ("Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e successive modifiche e integrazioni;~~

~~4) l'"Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne" di cui all'articolo 4 della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 ("Riordino sulle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti fondamentali e delle differenze tra uomo e donna");~~

~~5) enti, organizzazioni, istituzioni esperte nelle materie oggetto del parere di cui alla lett. c) comma 1 del presente articolo;~~

~~b) sono, ove possibile, pubblicate nella sezione dedicata alla Consulta del sito istituzionale del Consiglio regionale.~~

Art. 5 *(Compiti)*

1. La Consulta svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) **esprime parere obbligatorio su proposte di legge, programmi regionali, atti amministrativi a carattere generale aventi rilevanza in materia di pari opportunità;**

b) **trasmette alla commissione consiliare competente e al Presidente della Regione un programma triennale di attività e gli eventuali aggiornamenti annuali e, entro il 31 marzo, una dettagliata relazione annuale sull'attività svolta;**

c) **trasmette al Consiglio regionale e al Presidente della Regione i dati diffusi dalle aziende pubbliche e private relativi alla situazione occupazionale e professionale del personale femminile nonché quelli relativi alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;**

d) **formula proposte al Consiglio regionale e alla Giunta regionale, finalizzate alla rimozione di ogni forma di discriminazione basata sul genere;**

e) **promuove il rispetto dell'equilibrio di genere nelle nomine e nelle designazioni di competenza degli organi regionali ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne);**

f) **promuove dibattiti pubblici, convegni, incontri ed iniziative anche con analoghi organismi di altre regioni;**

g) **svolge approfondimenti e ricerche sulla condizione femminile e su eventuali discriminazioni in ambito regionale, anche su incarico dell'Assessore**

regionale competente in materia di pari opportunità, a cui può riferire sull'attività svolta;

h) può promuovere lo svolgimento di audizioni, ai sensi dell'articolo 33 comma 6 dello Statuto, da parte della commissione consiliare competente in materia di pari opportunità;

i) può proporre lo svolgimento di una missione valutativa alla commissione consiliare competente in materia di pari opportunità, che può far propria la proposta e trasmettere la stessa al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali.

2. Alle riunioni della Consulta possono intervenire l'Assessore regionale e il presidente della commissione consiliare competente in materia di pari opportunità o loro delegati.

3. La Consulta, nell'esercizio dei propri compiti, collabora con:

a) la Consiglieria o il Consigliere di pari opportunità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e successive modifiche;

b) l'Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne di cui all'articolo 8 della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti fondamentali e delle differenze tra uomo e donna);

c) enti, organizzazioni, istituzioni che si occupano della materia delle pari opportunità.

4. Il programma triennale di attività e la relazione di cui al comma 1, lettera b), sono consultabili nell'apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale dedicata alla Consulta unitamente ai materiali documentali ed informativi connessi alla funzione.

Art. 5 bis

(Deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale)

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta la deliberazione con la quale sono disciplinati i criteri e le modalità:

a) per la designazione dei componenti della Consulta, nonché per la loro sostituzione nel caso di cessazione dell'incarico per cause diverse dalla scadenza naturale;

b) per il rilascio dei pareri di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);

c) per il rimborso delle spese sostenute dall'Ufficio di presidenza della Consulta ai sensi dell'articolo 3, comma 6.

Art. 6
(Regolamento)

~~1. La Consulta, fatto salvo quanto disposto dalla presente legge, approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione.~~

Art. 7
(Disposizioni transitorie)

- ~~1. In sede di prima applicazione, l'avviso per la formazione dell'Elenco regionale di cui all'articolo 2 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della presente legge.~~
- ~~2. Il Consiglio regionale procede all'elezione della Consulta entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità di cui all'articolo 2.~~
- ~~3. La Consulta femminile regionale per le pari opportunità di cui alla legge regione 25 novembre 1976, n. 58, cessa le sue funzioni alla data di insediamento della Consulta istituita dalla presente legge.~~
- ~~4. Ogni richiamo alla "Consulta femminile regionale per le pari opportunità", istituita con l.r. n. 58/1976 si intende riferito all'organismo di cui alla presente legge.~~

Art. 7
(Disposizioni transitorie)

- 1. La Consulta è costituita entro novanta giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui all'articolo 5 bis.**
- 2. Dalla data di costituzione della Consulta, istituita dalla presente legge, è soppressa la Consulta femminile regionale per le pari opportunità di cui alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 58.**

Art. 8
(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel Programma 01 ("Organi istituzionali") della Missione 01 ("Servizi istituzionali, generali, e di gestione"), titolo 1 "Spese correnti", di un fondo denominato "Fondo per la Consulta regionale femminile delle pari opportunità" la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00 per ogni annualità 2023, 2024 e 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025 a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 ("Altri fondi") della missione 20 ("Fondi e accantonamenti"), titolo 1 "Spese correnti".

Art. 9
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 (Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità);
- b) la legge regionale 3 marzo 2009, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 58. Istituzione della Consulta femminile regionale);
- c) i commi 1 e 2 dell'articolo 16 della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, relativi a modifiche alla l.r. 58/1976 e disposizione transitoria.

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.